

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 18 marzo 2020

Oggetto: Decreto Legge Cura Italia – novità definitive – ns rif. 10/2020

Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge <<Cura Italia>> , il cui testo è stato reso disponibile sollo nella mattinata di oggi, che per comodità vi alleghiamo.

In sintesi, con il Decreto-Legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l'effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell'affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l'estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell'epidemia e delle cure sanitarie.

- Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema,

- teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
- Per i contribuenti con fatturato nell'anno precedente inferiore a 2 milioni di euro:
 - Una sospensione limitatamente ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo, per l'IVA che ritenute lavoratori dipendenti e assimilati e contributi regionali e comunali ma non per tutti gli altri codici tributo (quindi 1040 e tassa annuale vidimazione libri saranno da versare entro il 20/3/2020)
 - I tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
 - **Attenzione va prestata al fatto che spetta invece una sospensione di soli 4 giorni dal 16 al 20 marzo per chi non gestisce una delle attività espressamente elencate dal decreto e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro**
 - Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
 - Viene sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse.
 - Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.
 - Sanificazione: viene introdotto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.
 - Incentivi ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in *smart working*), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.
 - Sospensione dei termini per le attività di Agenzia entrate;
 - Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

- Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
- Affitti commerciali – A negozi e botteghe (di categoria catastale C/1) viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, ricordiamo che per poter accedere al credito d'imposta il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato prima dell'entrata in vigore del Decreto.
- Vengono sospesi i termini del processo tributario.
- Rimane confermato lo slittamento dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica ed al momento non sono previste ulteriori proroghe
- Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
- Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

Di seguito, a nostro giudizio, gli articoli di particolare interesse lasciandovi il testo integrale per ogni vostra ulteriore curiosità.

Art. 34

Sono sospesi dal 23/2/2020 fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Art 37

Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23/2/2020 e il 31/5/2020. Tali pagamenti andranno effettuati senza sanzioni e interessi entro la data del 10/6/2020.

Art 49 e 56

Disciplinano le modalità e i termini rispettivamente per le misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario e l'attuazione del fondo di solidarietà per i mutui "prima casa" e precisamente:

Art.49

Fondo di Garanzie Centrale per le PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Art 57

Supporto alla liquidità delle imprese

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

Art 54

Fondo Prima Casa - Fondo Gasparrini

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalla autorità competente per l'emergenza Coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art 56

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese.

Tale articolo prevede:

- che a seguito di apposita comunicazione da parte delle imprese (come definite al comma 5) al sistema bancario le stesse possano mantenere le aperture di credito a revoca e per prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/2/2020
- la proroga per i prestiti non rateali scadenti entro il 30/9/2020 con differimento al 30/9/2020 delle scadenze senza oneri e senza formalità da adottare
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso fino a tale data e il piano di rimborso è dilazionato insieme agli elementi accessori e senza ulteriori formalità

Art 60

Stabilisce che in generale i pagamenti del modello F24 in scadenza il 16/3/2020 (ossia i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria) **è posticipato al 20/3/2020 e salvo che si rientri in particolari eccezioni qui di seguito elencate il pagamento va fatto entro tale data.**

Art 61

Eccezioni al versamento entro il 20/3/2020. I soggetti elencati in questo articolo (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse ndr) godono della sospensione dei versamenti fino al 31/5/2020 e potranno entro tale data provvedere al pagamento senza sanzioni e interessi oppure entro tale data procedere al pagamento della prima di 5 rate mensili di pari importo

Art 62

Sono in generale sospesi per tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte scadenti tra l'8/3/2020 e il 31/5/2020.

I soggetti che nell'anno precedente hanno fatturato più di 2 milioni di euro (e che non fanno parte delle categorie dell'articolo precedente e che non sono residenti o non hanno sede legale nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza)) debbono provvedere al pagamento di quanto dovuto con F24 del 16/3/2020 entro il 20/3/2020, non sono previste esclusioni di nessun tributo.

ATTENZIONE. Per i soggetti imprese, società, liberi professionisti, trust, associazioni, ditte individuali con fatturato inferiore a 2 milioni di euro nell'anno precedente sono prorogati i versamenti scadenti tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 relativa a:

- ritenute sui dipendenti e assimilati oltre alle comunali e regionali in qualità di sostituti di imposta.**
- iva**
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.**

Resta quindi inteso che tutto ciò che non rientra nelle precedenti voci (ad esempio ritenute 1040 o tassa annuale vidimazione libri) vanno pagate entro il 20/3/2020 anche da coloro che fatturano meno di 2 milioni di euro.

Infine per i soli professionisti che:

- nell'anno 2019 non hanno percepito compensi superiori a 400 mila euro
- che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
- che dietro presentazione di apposita dichiarazione al sostituto di imposta

possono chiedere la non applicazione della ritenuta sui compensi e si impegnano poi a versarla loro stessi in una unica soluzione entro il 31/5/2020 o in 5 rate mensili a partire dal 31/5/2020.

Art 64

Credito di imposta sanificazione ambienti e strumenti di lavoro

Allo scopo di incentivarne la sanificazione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto un credito di imposta, per l'anno 2020, nella misura del 50% delle spese a tal fine sostenute, fino ad un massimo di Euro 20.000 (il credito massimo ammonta ad Euro 10.000).

Attenzione: il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di Euro 50 milioni, messi a disposizione per il 2020.

SOCIETÀ

Art 106

Proroga del termine per l'approvazione del bilancio 31.12.2019

In deroga agli articoli 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice Civile, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si ricorda inoltre che già il DPCM dell'08 marzo 2020 aveva previsto che fossero adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

La Massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano dell'11.03 us, richiamando l'art.2740 co.4 c.c., ha poi chiarito che è consentito svolgere le riunioni assembleari anche qualora il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo (condizione che diversamente deve essere rispettata). Per quanto non vi siano riferimenti anche all'art.2388 c.c., *ratio* del provvedimento e principio notarile paiono applicabili anche ai casi di adunanza del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art 67

Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori

Sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, riscossione, accertamento e contenzioso, da parte degli uffici impositori, così come i termini per fornire risposte alle istanze di interpello.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, si prevede la proroga di due anni dei termini per l'accertamento (richiamo all'art.12 D.Lgs. 159/2015).

Art 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

GIUSTIZIA

Art 83

Differimento delle udienze

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Sospensione dei termini per le impugnazioni degli atti tributari

In aggiunta alle predette misure, sono ora sospesi - dal 09 marzo fino al 15 aprile 2020 - anche i termini per le impugnazioni degli atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, etc) ovvero per la notifica del ricorso e del reclamo, ricorrendo i presupposti dell'art. 17-bis, comma 2 D.Lgs. 546/92 (obbligo c.d. mediazione).

Art 103

Sospensione dei termini per l'accertamento con adesione

Il decreto prevede inoltre la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei termini relativi a tutti i "procedimenti amministrativi" pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Tra questi dovrebbero ritenersi compresi anche i procedimenti di accertamento con adesione, di cui all'art.6 D.Lgs. 218/97, ma è auspicabile un chiarimento.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art.20, 21, 22

Cassa Integrazione

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario, per un periodo non superiore a nove settimane, in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che alla data di entrata in vigore del DL 23.02.2020, n. 6, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o un trattamento di assegni di solidarietà.

Le Regioni possono autorizzare una cassa integrazione salariale in deroga, in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto.

Art.27, 29, 30

Indennità per liberi professionisti (P.IVA), Co.Co.Co., lavoratori agricoli e dello spettacolo

Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23.02.2020, ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata continuativa attivi alla medesima data e iscritti alla Gestione separata INPS (che non siano titolari di pensione o siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo è riconosciuta una indennità una-tantum pari ad Euro 600, per il mese di marzo.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

MISURE STRAORDINARIE PER LE IMPRESE

Art 6

Requisizioni

Fino a termine dello stato di emergenza (al momento 31 luglio 2020), la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, per una durata massima di sei mesi, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Ai prefetti è invece concessa la possibilità di requisire in uso «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», al fine di ospitare i soggetti obbligati alla "quarantena" (sorveglianza sanitaria isolamento fiduciario, permanenza domiciliare) e che non possano trascorrerla a casa.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti